



CITTÀ DI TREIA

Provincia di Macerata

BANDO DI CONCORSO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA NEL COMUNE DI TREIA – ANNO 2020 –

(Legge Regionale 16 dicembre 2005, n. 36 e ss.mm.ii. - Regolamento comunale per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica sovvenzionata approvato con delibera consiliare n. 23 del 20/04/2009 e modificato con deliberazione consiliare **n. 13 del 06/02/2020**)

Il sottoscritto Funzionario responsabile del Servizio Servizi alla Persona, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 27/118 del 24 febbraio 2020;

RENDE NOTO

Art. 1 - OGGETTO

Il presente bando di concorso è rivolto a coloro che, in possesso dei requisiti più avanti descritti, necessitano di un alloggio di dimensioni idonee alle esigenze del proprio nucleo familiare ad un canone di locazione inferiore a quello di mercato.

Per nucleo familiare si intende:

- il nucleo familiare composto dal richiedente e dal coniuge non legalmente separato;
- i soggetti conviventi e quelli considerati a carico dell'intestatario della scheda familiare ai fini IRPEF, salva l'ipotesi in cui un componente, ad esclusione del coniuge non legalmente separato, intenda costituire un nucleo familiare autonomo.

Non fanno parte del nucleo familiare le persone conviventi per motivi di lavoro.

La convivenza è attestata dalla certificazione anagrafica, che dimostri la sussistenza di tale stato di fatto da almeno due anni antecedenti la scadenza del singolo avviso. Tale limite temporale non è richiesto in caso di incremento naturale della famiglia ovvero derivante da adozione, tutela e matrimonio.

In ogni caso vengono rispettate le disposizioni di cui all'art 2, comma 5, del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito dalla legge 26/2019.

Art. 2 – REQUISITI DI ACCESSO

Per conseguire l'assegnazione di un alloggio ERP sono necessari i seguenti requisiti:

- a. essere cittadini italiani o di uno Stato appartenente all'Unione europea, titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o possessori del permesso di soggiorno di durata biennale; a-bis). avere la residenza o prestare attività lavorativa nell'ambito territoriale regionale da almeno cinque anni consecutivi;
- b. avere la residenza o prestare attività lavorativa nel Comune di riferimento dell'avviso;
- c. non essere titolari di una quota superiore al cinquanta per cento del diritto di proprietà o altro reale godimento su una abitazione, ovunque ubicata, adeguata alle esigenze del nucleo familiare che non sia stata dichiarata inagibile dalle autorità competenti ovvero, per abitazione situata nel territorio nazionale, che non risulti unità collabente ai fini del pagamento delle imposte comunali sugli immobili. Il requisito si considera posseduto nel caso in cui il titolare del diritto

reale non abbia la facoltà di godimento dell'abitazione per effetto di provvedimento giudiziario. Per l'individuazione delle modalità di attestazione di tale requisito ci si attiene ai criteri definiti dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 391 dell'8/04/2019.

Si considera inadeguata un'abitazione di superficie utile calpestabile inferiore ai seguenti valori:

- mq. 30 per un nucleo familiare composto da 1 persona;
- mq. 45 per un nucleo familiare composto da 2 persone;
- mq. 54 per un nucleo familiare composto da 3 persone;
- mq. 63 per un nucleo familiare composto da 4 persone;
- mq. 80 per un nucleo familiare composto da 5 persone;
- mq. 90 per un nucleo familiare composto da 6 o più persone.

d. avere un reddito del nucleo familiare, calcolato secondo i criteri stabiliti dalla vigente normativa in materia (DSU-ISEE), con valore ISEE 2020 non superiore ad € **11.768,00** (limite stabilito per l'accesso all'Edilizia Residenziale Pubblica con Decreto del Dirigente della P.F. Urbanistica, paesaggio, informazioni territoriali, edilizia ed espropriazione della Regione Marche n. 2/UPT del 20/01/2020). Tale limite è aumentato del 20 per cento per le famiglie monopersonali.

e. non avere avuto precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio realizzato con contributi pubblici o precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, salvo che l'alloggio non sia più utilizzabile o sia perito senza aver dato luogo ad indennizzo o a risarcimento del danno.

I requisiti per l'accesso debbono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente a quelli di cui alle lettere c) ed e) sopra riportate, anche da tutti i componenti del nucleo familiare richiedente, al momento della presentazione della domanda, debbono permanere al momento dell'assegnazione e successivamente nel corso della locazione.

Art. 3 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda deve essere redatta in bollo da € 16,00 utilizzando esclusivamente gli appositi moduli in distribuzione gratuita presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Treia sito in P.zza Don Nicola Cervigni n. 1 – *ex Monastero della Visitazione* - (tel. 0733/218752) e sul sito internet del Comune.

Le domande dovranno pervenire al Comune dal **28/02/2020 al 07/04/2020** nelle seguenti modalità:

- Consegna a mano nei seguenti giorni: martedì – venerdì dalle ore 9.30 alle 12.30;
- Su appuntamento: martedì ore 15.00/18.00, mercoledì ore 9.30/12.30; giovedì ore 9.30/12.30;
- Consegna tramite raccomandata AR - in questo caso fa fede la data del timbro postale di spedizione;
- Consegna tramite PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.treia.mc.it (in caso di invio tramite PEC, il mittente, in virtù di una autorizzazione ottenuta dalla Agenzia delle Entrate può assolvere l'imposta di bollo in modo virtuale; andrà indicato, come previsto dalla stessa autorizzazione, sugli atti e documenti inviati il modo di pagamento e gli estremi della citata autorizzazione, ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 642/1972; in assenza della predetta autorizzazione, deve essere resa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui il richiedente attesti, sotto la propria personale responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000, di aver assolto al pagamento dell'imposta in questione indicando tutti i dati relativi all'identificativo della marca. Tale dichiarazione deve essere corredata da copia del documento di identità del dichiarante. La domanda in originale, recante la marca da bollo annullata, deve essere conservata agli atti del richiedente per eventuali controlli da parte dell'amministrazione).

I cittadini Italiani residenti all'estero hanno 15 giorni di tempo in più e quindi il termine di scadenza è il 24/04/2020.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- marca da bollo di € 16,00;
- ISEE ANNO 2020 (redditi anno 2018);
- codice fiscale;
- permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o permesso di soggiorno di durata biennale;
- carta di identità in corso di validità;
- autocertificazione attestante la fonte di sostentamento (in caso di ISEE in cui i redditi dichiarati risultano pari a 0);
- visura catastale (se si richiede il punteggio per alloggio inadeguato);
- contratto di affitto debitamente registrato e, in caso di proroga, allegare il modulo RLI o la certificazione di validità rilasciata da Agenzia Entrate (se in possesso dei requisiti per beneficiare del contributo per il pagamento dei canoni locativi previsto dall'art. 11, comma 4, della legge 431/1998);
- eventuale provvedimento esecutivo di rilascio dell'immobile, non intimato per inadempienza contrattuale o documentazione che attesti la morosità incolpevole;
- eventuale verbale esecutivo di conciliazione giudiziaria;
- eventuale ordinanza di sgombero;
- eventuale sentenza del Tribunale che sancisce la separazione tra coniugi e l'assegnatario risulta la parte soccombente;
- eventuale sentenza di separazione;
- eventuali certificazioni di invalidità.

Nota: le condizioni soggettive ed oggettive che danno luogo al punteggio devono sussistere al momento della presentazione della domanda.

Art. 4 – CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

1. La graduatoria degli aspiranti assegnatari è formata mediante l'attribuzione dei seguenti punteggi in relazione alle condizioni oggettive e soggettive del nucleo familiare richiedente:

A) CONDIZIONI SOGGETTIVE:

1) Reddito del nucleo familiare richiedente 3 o 5 punti graduati come segue:

- indicatore ISEE inferiore al 50% del limite stabilito dalla Regione Marche: **punti 3**
- indicatore ISEE pari o superiore al 50% del limite stabilito dalla Regione Marche e fino all'importo del medesimo: **punti 2**

Il suddetto punteggio è aumentato del 50 per cento per i nuclei familiari richiedenti in possesso dei requisiti per beneficiare del contributo per il pagamento dei canoni locativi previsto dall'art. 11, comma 4, della legge 431/1998.

In caso di attestazione ISEE con reddito pari a zero, per l'attribuzione del relativo punteggio il Comune richiede all'interessato apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante le fonti di sostentamento del nucleo familiare.

2) Numero dei componenti del nucleo familiare da 1 a 3 punti graduati come segue:

- nuclei composti da 1 persona: **punti 1**
- nuclei familiari composti da 2 a 4 persone: **punti 2**
- nuclei familiari composti da 5 o più persone: **punti 3**

3) Presenza di persone anziane (con età superiore ai 65 anni) nel nucleo familiare richiedente 2 o 3 punti graduati come segue:

- presenza nel nucleo familiare di n. 1 persona di età superiore a 65 anni: **punti 2**
- presenza nel nucleo familiare di n. 2 o più persone di età superiore a 65 anni: **punti 3**

4) Presenza di uno o più portatori di handicap, certificata dalle competenti autorità nel nucleo familiare richiedente (*Per portatori di handicap si intendono sia gli invalidi civili, sia i soggetti riconosciuti tali ai sensi della Legge n. 104/1992*) da 2 a 4 punti graduati come segue in relazione al numero dei disabili ed al grado di invalidità:

- presenza nel nucleo familiare di almeno n. 1 componente con handicap superiore al 66%, ma inferiore al 100%: **punti 2**
- presenza nel nucleo familiare di almeno n. 1 componente con handicap del 100% o portatore di handicap minore di età: **punti 3**
- presenza nel nucleo familiare di almeno n. 1 componente con handicap del 100% con accompagnamento o minore di età con indennità di frequenza: **punti 4**
- handicap con carattere di permanenza: **punti 2**
- handicap grave con carattere di permanenza: **punti 3**
- due o più disabili gravi con carattere di permanenza: **punti 4**

5) Presenza nel nucleo familiare di minori di età non superiore ai 14 anni da 0.5 a 2 punti graduati come segue in proporzione al numero dei minori:

- presenza nel nucleo familiare di n. 1 minore di età non superiore a 14 anni: **punti 0,5**
- presenza nel nucleo familiare di n. 2 minori di età non superiore a 14 anni: **punti 0,6**
- presenza nel nucleo familiare di n. 3 minori di età non superiore a 14 anni: **punti 0,8**
- presenza nel nucleo familiare di n. 4 o più minori di età non superiore a 14 anni: **punti 1,0**

6) Nuclei familiari monoparentali con minori a carico da 2 a 4 punti graduati come segue:

- presenza nel nucleo familiare monoparentale n. 1 minore a carico: **punti 2**
- presenza nel nucleo familiare monoparentale n. 2 minori a carico: **punti 3**
- presenza nel nucleo familiare monoparentale n. 3 o più minori a carico: **punti 4**

7) Nuclei familiari composti esclusivamente da giovani di età non superiore a 30 anni da 2 a 4 punti graduati come segue:

- nucleo familiare composto esclusivamente da n. 1 componente di età inferiore a 30 anni: **punti 2**
- nucleo familiare composto esclusivamente da n. 2 componenti di età inferiore a 30 anni: **punti 3**
- nucleo familiare composto esclusivamente da 3 o più componenti di età inferiore a 30 anni: **punti 4**

8) Nuclei familiari composti esclusivamente da persone anziane di età superiore a sessantacinque anni, anche soli da 2 a 4 punti graduati come segue:

- persone anziane anche soli di età superiore a 65 anni: **punti 3**
- Persone anziane anche soli con età superiore a 70 anni: **punti 3,50**
- Persone anziane anche soli di età superiore a 75 anni: **punti 4**

9) Presenza continuativa nelle graduatorie definitive per l'assegnazione di alloggi E.R.P.:

punti 0,5 per anno per un massimo di n. 10 anni

Il punteggio viene riconosciuto in relazione alla presenza continuativa nelle graduatorie definitive per l'assegnazione di alloggi E.R.P. e la durata di tale periodo va calcolata a ritroso dal giorno di pubblicazione del nuovo bando per il quale si concorre (le frazioni di anno uguali o superiori a 180 giorni sono considerate per intero, quelle inferiori non vengono considerate). Qualora il concorrente che compare nelle precedenti graduatorie sia deceduto, il punteggio può essere attribuito nell'ordine al coniuge o convivente more uxorio ed ai figli in relazione alla data di acquisizione del relativo stato anagrafico.

10) Residenza continuativa nel Comune che ha emanato il bando di concorso:

punti 0,25 per ogni anno superiore al 10° fino al 20°

Il punteggio viene riconosciuto conteggiando la residenza continuativa nel Comune che ha emanato il bando. La durata di tale periodo va calcolata a ritroso a decorrere dal giorno di

pubblicazione del nuovo bando per il quale si concorre. Frazioni di anno vengono arrotondate per eccesso o difetto secondo quanto stabilito al precedente punto n. 9).

Non sono cumulabili tra loro i punteggi di cui ai nn. 3) e 8).

B) CONDIZIONI OGGETTIVE:

1) Abitazione in un alloggio improprio da almeno 1 anno alla data di pubblicazione del bando da 2 a 4 punti graduati come segue:

- abitazione in alloggio improprio da 1 anno: **punti 2**
- abitazione in alloggio improprio da almeno 2 anni: **punti 3**
- abitazione in alloggio improprio da almeno 3 o più anni: **punti 4**

2) Abitazione in un alloggio antigienico da almeno 1 anno alla data di pubblicazione del bando da 1 a 2 punti graduati come segue:

- abitazione in alloggio antigenico da 1 anno: **punti 1**
- abitazione in alloggio antigenico da 2 o più anni: **punti 2**

3) Abitazione in un alloggio inadeguato da almeno 1 anno alla data di pubblicazione del bando da 1 a 2 punti graduati come segue:

- abitazione in alloggio inadeguato da 1 anno: **punti 1**
- abitazione in alloggio inadeguato da 2 o più anni: **punti 2**
- abitazione a titolo locativo in alloggio non accessibile ai sensi della normativa vigente in materia di barriere architettoniche da parte di un portatore di handicap che necessita per cause non transitorie dell'ausilio della sedia a ruote (tale condizione fisica deve essere comprovata mediante attestazione delle strutture sanitarie pubbliche): **punti 2**

4) Sistemazione in locali procurati a titolo precario da organi preposti all'assistenza pubblica da 1 a 3 punti graduati come segue:

- abitazione in alloggio procurato a titolo precario da meno di 2 anni: **punti 1**
- abitazione in alloggio procurato a titolo precario da più di 2 anni: **punti 2**
- abitazione in alloggio procurato a titolo precario da 4 o più anni: **punti 3**

5) Abitazione in un alloggio da rilasciarsi per uno dei seguenti motivi:

5.1 a seguito di provvedimento esecutivo di rilascio, non intimato per inadempienza contrattuale, fatti salvi i casi di morosità incolpevole, da 2 a 4 punti graduati come segue:

- provvedimento esecutivo di rilascio, non intimato, per inadempienza contrattuale di data inferiore a 1 anno: **punti 2**
- provvedimento esecutivo di rilascio, non intimato, per inadempienza contrattuale di data pari o superiore a 1 anno ed inferiore a 2 anni: **punti 3**
- provvedimento esecutivo di rilascio, non intimato, per inadempienza contrattuale da 2 o più anni: **punti 4**

5.2 a seguito di verbale esecutivo di conciliazione giudiziaria da 2 a 4 punti graduati come segue:

- provvedimento di data inferiore a 1 anno: **punti 2**
- provvedimento di data pari o superiore a 1 anno ed inferiore a 2 anni: **punti 3**
- provvedimento di data superiore a 2 anni: **punti 4**

5.3 a seguito di ordinanza di sgombero: **punti 4**

5.4 a seguito di sentenza del Tribunale che sancisca la separazione tra coniugi e l'assegnatario sia parte soccombente ai sensi dell'art. 20-septies, comma 2, da 2 a 4 punti graduati come segue:

- provvedimento di data inferiore a 1 anno: **punti 2**
- provvedimento di data pari o superiore a 1 anno ed inferiore a 2 anni: **punti 3**
- provvedimento di data superiore a 2 anni: **punti 4**

6) non sono cumulabili tra loro i punteggi di cui ai nn. 1-2-3-4;

7) le condizioni che danno titolo a punteggio devono sussistere al momento di presentazione della domanda;

8) le condizioni di punteggio connesse:

- all'ampliamento del nucleo familiare derivante da nascita o adozione;

· alla fattispecie di rilascio forzoso dell'alloggio di cui alla lettera B), punto 5), del presente articolo che siano sopravvenute successivamente al momento di presentazione della domanda possono essere fatte valere dall'aspirante assegnatario entro il termine di 15 gg. previsto per la presentazione di osservazioni alla graduatoria provvisoria.

9) I punteggi relativi a condizioni soggettive e/o oggettive che richiedono un accertamento da parte di organi della P.A. vengono riconosciuti purché l'aspirante assegnatario produca la necessaria documentazione attestante dette condizioni entro il termine di 15 gg. previsto per la presentazione di osservazioni alla graduatoria provvisoria.

Art. 5 - LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Il Comune, in fase di istruttoria delle domande, può svolgere accertamenti sulla validità delle condizioni che hanno determinato il punteggio. In ogni caso, prima dell'assegnazione accerta la permanenza dei requisiti in capo all'aspirante assegnatario ed al suo nucleo familiare.

La **graduatoria provvisoria** viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune ed inserita nel sito web del Comune per quindici giorni consecutivi, periodo in cui l'interessato può presentare opposizione alla Commissione, che decide nei successivi 30 giorni. Delle risultanze della graduatoria provvisoria è data comunicazione a ciascun aspirante tramite lettera raccomandata con l'indicazione analitica del punteggio conseguito e dell'eventuale documentazione mancante. Analogamente si procede per i concorrenti esclusi.

Esaminate le osservazioni e le controindicazioni, acquisita l'eventuale nuova documentazione attestante il ricorrere delle condizioni di punteggio, la Commissione formula la graduatoria definitiva per l'assegnazione degli alloggi E.R.P.

La **graduatoria definitiva** viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per almeno quindici giorni consecutivi e inserita nel sito web dello stesso. Delle sue risultanze viene altresì data comunicazione scritta, con lettera raccomandata, a ciascun richiedente, con l'indicazione analitica del punteggio attribuito e dei modi e termini per l'impugnazione.

La graduatoria definitiva avrà validità per due anni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, oltre i quali decadrà automaticamente.

La graduatoria definitiva sarà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune (www.comune.treia.mc.it) e avrà validità biennale dalla data di pubblicazione, oltre tale termine decadrà automaticamente.

Art. 6 - VERIFICHE

Il Comune, in fase di istruttoria delle domande, e l'apposita Commissione, in fase di formazione della graduatoria, possono svolgere accertamenti sulla validità delle condizioni, soggettive ed oggettive - che hanno determinato il punteggio così come definiti dall'art. 12 del Regolamento comunale vigente.

Art. 7 - ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

In base alla disponibilità degli alloggi, l'assegnazione è effettuata in ordine di graduatoria, tenendo conto della dimensione degli alloggi, della composizione e della consistenza del nucleo familiare dell'assegnatario e in considerazione dell'incidenza delle spese condominiali, secondo quanto dispone l'art. 18 del vigente Regolamento comunale.

Art. 8 - DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non previsto nel presente bando, valgono le vigenti disposizioni in materia di Edilizia Residenziale Pubblica ed in particolare quelle contenute nella Legge Regionale 16 dicembre 2005, n. 36, così come modificata dalla L.R. 27 dicembre 2006, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni e nel vigente Regolamento comunale approvato con atto consiliare n. 23 del 20/04/2009 e modificato con deliberazione consiliare n. 13 del 06/02/2020.

Art. 9 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Cristiana Cavagna, Ufficio “Servizi alla Persona” del Comune, tel. 0733/218752 e-mail: servizisociali@comune.treia.mc.it.

Art. 10 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REG. UE N. 679/2016

Il Comune di Treia, con sede in Treia, Piazza della Repubblica, 2; IT - 62010, Treia (E-mail: info@comune.treia.mc.it; PEC: protocollo@pec.comune.treia.mc.it; centralino +39 0733.218705) in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dalla legge 32/2000, in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizio-attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento (PA DIGITALE S.p.A., quale fornitore dei servizi di sviluppo, erogazione e gestione operativa delle piattaforme tecnologiche impiegate per la gestione del protocollo e per la gestione del procedimento amministrativo interessato). Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dall'Unione Europea.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD).

L'apposita istanza al titolare è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO): Soluzione srl di Brescia - Soggetto individuato quale referente (Responsabile della protezione dei dati): Nadia Corà email: consulenza@entionline.it; PEC: nadia.cora@mantova.pecavvocati.it.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste.

Treia, 28 febbraio 2020

Il Funzionario Responsabile del VI Settore
F.to Dott. Orazio Coppe